

**Andrea Bonomi**

**Brevi note sul rapporto fra l'obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e l'art. 101, c. 2 Cost. (... prendendo spunto da un certo mutamento di orientamento che sembra manifestarsi nella [sentenza n. 303 del 2011](#) Corte cost.)**

Con la [sentenza n. 303 del 2011](#) la Corte costituzionale affronta la questione di costituzionalità, sollevata con due separate ordinanze dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani, dell'art. 32, commi 5, 6 e 7 l. n. 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, c. 1 CEDU.

Con riferimento, più in particolare, al parametro CEDU, le disposizioni censurate, nel momento in cui privano i lavoratori già precariamente assunti di una parte dei diritti già riconosciuti in loro favore dalla normativa previgente senza che sussistano ragioni imperative di carattere generale che eccezionalmente autorizzino un

intervento del legislatore volto ad incidere sui processi in corso, violerebbero – a giudizio dei giudici rimettenti – il principio, che emerge dall’esame della giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il potere legislativo non può ingiustificatamente intromettersi nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia o di un gruppo di controversie, salvo che per imperative ragioni di carattere generale.

Scopo di questa nota non è quello di analizzare in profondità il percorso argomentativo che conduce la Corte ad esprimersi nel senso della non fondatezza delle questioni così come prospettate, in particolare in riferimento all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, dai giudici *a quibus*, ma è quello di soffermarsi con una qualche attenzione su di un passo che appare assai significativo della decisione.

Il riferimento è al seguente passo più in particolare: “se questa Corte non può prescindere dall’interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa *può, nondimeno, interpretarla a sua volta*”, sia pure “beninteso nel rispetto *sostanziale* della giurisprudenza europea formatasi al riguardo”, ma “con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi” (punto 4.2 cons. in dir., con corsivo nostro).

Questo passo era già stato in qualche modo anticipato nella [sentenza n. 236 del 2011](#), in cui la Consulta aveva potuto chiarire il principio secondo il quale, “se questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, può però valutare come ed in qual misura il prodotto

dell'interpretazione della Corte europea si inseriscono nell'ordinamento costituzionale italiano”, per cui “a questa Corte compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, *in modo da rispettarne la sostanza*, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi” (punto 9 cons. in dir., con corsivo nostro).

In queste brevi note si intende mettere in evidenza la circostanza che la possibilità, che sembra emergere dalle succitate sentenze e in modo particolare da quella più recente delle due, conferita dalla Corte a se stessa e dunque anche ai giudici comuni di interpretare le disposizioni della CEDU in senso non così strettamente e obbligatoriamente aderente al prodotto interpretativo che proviene dalla Corte di Strasburgo può esplicare notevoli effetti sul principio costituzionale posto dall'art. 101, c. 2, a mente del quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

2. Procedendo comunque con ordine, è bene innanzitutto muovere dalle sentenze [n. 348](#) e [n. 349](#) del 2007 ma soprattutto dalla [decisione n. 39 del 2008](#), nella quale ultima la Consulta, operando una sorta di interpretazione autentica delle precedenti sentenze [n. 348](#) e [n. 349\[1\]](#), ha attribuito alla Corte di Strasburgo il ruolo di interprete non semplicemente eminente ma realmente esclusivo della CEDU, con la conseguenza che, poiché all'interpretazione di Strasburgo gli Stati ed i loro organi sono vincolati ad uniformarsi, il ruolo dei giudici nazionali deve considerarsi integralmente pretermesso al punto tale da essere “ridimensionato al solo ambito applicativo, configurandosi alla stregua di un ripetitore dell'interpretazione che è la

(sola) Corte europea a fornire, in quanto è ad essa che l'interpretazione giudiziale della CEDU è istituzionalmente attribuita"[\[2\]](#).

Questo vincolo interpretativo così stringente che la Corte si è autoimposta e ha imposto conseguentemente anche ai giudici comuni nel momento in cui devono valutare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità di una disposizione legislativa per supposta incompatibilità con una determinata disposizione della CEDU, pena la fuoriuscita dalla propria sfera competenziale, si è consolidato nelle decisioni successive.

Più in particolare, nella [ordinanza n. 311 del 2009](#) si trova scritto che alla Corte “è precluso di sindacare l'interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita nel nostro Paese senza apporre riserve” (punto 6 cons. in dir.); nella [sentenza n. 317 del 2009](#) si trova ribadito che “questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione” (punto 7 cons. in dir.); ancora, nelle sentenze [n. 93 del 2010](#) e [n. 80 del 2011](#) è ulteriormente chiarito che, investita dello scrutinio, “la Corte costituzionale non [può] sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo” (punto 4 cons. in dir.).

Si tratta di un vincolo, quello interpretativo che deriva dalla Corte EDU, talmente assoluto ed incondizionato da escludere qualsiasi intervento da parte di altri giudici, comuni e costituzionali, finalizzato ad una possibile integrazione del significato delle

disposizioni della Convenzione oggetto di interpretazione da parte della Corte sovranazionale, sia pure con l'eccezione di quei casi in cui agli Stati membri è attribuito dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo di distanziarsi da quanto discende dagli orientamenti di Strasburgo, come per quanto riguarda, per esempio, la possibilità che per motivi imperativi di carattere generale il legislatore si possa sottrarre al divieto *ex art. 6 CEDU* di interferire nell'amministrazione della giustizia[3].

E' vero, d'altra parte, che l'interpretazione della Corte EDU esplica la propria efficacia vincolante non rispetto ad una generalità di casi futuri ma soprattutto nel singolo caso concreto in cui è stata accertata una violazione dei diritti garantiti ed è stato stabilito il rimedio per farvi fronte, tanto che non a caso la giurisprudenza costituzionale ha potuto in più di un'occasione qualificare la giurisprudenza europea come non pertinente rispetto al caso nella sua specifica connotazione al fine di predisporre "una via di fuga per sottrarsi all'alternativa, alle volte evidentemente giudicata soffocante, di dover prendere di peso, così com'è, una giurisprudenza ... scomoda o ingombrante"[4].

Tuttavia, questa circostanza non deve far dimenticare che "si tratta pur sempre dell'interpretazione di una o più norme", ragion per cui, "non certo in termini assoluti bensì per quanto di ragione, normalmente la sua portata [della sentenza della Corte europea] può ben andare al di là della specie riguardata"[5].

Ora, una parte della dottrina ha opposto molteplici obiezioni nei confronti di questa attribuzione di una così stringente efficacia vincolante all'interpretazione che

discende da Strasburgo o comunque ha evidenziato gli inconvenienti che dalla stessa discendono – ad iniziare dal possibile contrasto fra il giudicato costituzionale e quello convenzionale<sup>[6]</sup> –, ma in questa sede vogliamo ricordare in modo particolare una critica che ci pare sia alquanto interessante, tanto che non a caso è stata sostenuta da autorevoli commentatori.

Più specificamente, è stato osservato che predicare il principio in base a cui la CEDU non semplicemente, così come ogni trattato internazionale, deve essere intesa secondo i canoni al riguardo per essa stabiliti nell'ordinamento di appartenenza, ma deve essere interpretata autenticamente ed insindacabilmente dalla Corte EDU significa per il giudice comune un vero e proprio “<<scacco>> alla libertà interpretativa ... considerevole”<sup>[7]</sup>.

Le norme della Convenzione – è stato rilevato – non sono solo norme pattizie, affidate come tali all'interpretazione del giudice internazionale, ma sono anche divenute nel diritto interno norme di legge e più specificamente di quella legge che ha eseguito il trattato internazionale e di conseguenza, poiché una delle prerogative tipiche della sovranità è che lo Stato affida l'interpretazione delle proprie leggi ai propri giudici tant'è che l'art. 101, c. 2 Cost. ricollega la giurisdizione alla sovranità e assoggetta così i giudici italiani alla sola legge, ne discenderebbe che il vincolo all'interpretazione del giudice internazionale e, nella fattispecie concreta, della Corte di Strasburgo realizza un palese caso di limitazione della sovranità e di deroga al fondamentale principio del libero convincimento del giudice, il quale si trova assoggettato ad un vincolo qualificabile quanto meno come “del tutto anomalo”<sup>[8]</sup>.

Insomma, il principio di soggezione del giudice comune ad un'interpretazione stringente ed insindacabile proveniente da una Corte sovranazionale urterebbe contro il dettato di cui all'art. 101, c. 2 Cost., il quale implica che il giudice nell'esercizio delle sue funzioni non può e non deve incontrare altro vincolo che non sia quello della legge che è chiamato ad interpretare liberamente e ad applicare nella controversia da decidere, dovendosi escludere qualsiasi intervento esterno alla magistratura o anche interno da parte di altri giudici effettuato attraverso ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto<sup>[9]</sup>.

Più in particolare, se giudicare è operazione consistente anche nel valutare ed interpretare, allora non è dato poter giudicare se non mediante una libera valutazione ed interpretazione della norma che deve essere applicata e, come non può esserci giudizio che non sia libero, così non può esservi esercizio di funzione giurisdizionale laddove l'applicazione legislativa si risolva in un'autentica ripetizione di valutazioni già da altri espresse, come avverrebbe, invece, proprio nel caso dell'interpretazione di disposizioni CEDU ad opera dei giudici comuni in relazione all'esegesi proveniente da Strasburgo.

A dire la verità, un'altra parte consistente e autorevole dei commentatori ha sottoposto a forti critiche questa obiezione.

E' stato fatto osservare, infatti, che il principio posto dalla Corte secondo il quale la CEDU "vive" nell'interpretazione esclusiva datane dalla Corte di Strasburgo non contrasta con l'assioma statuito dall'art. 101, c. 2 Cost. in quanto la libertà interpretativa del giudice e quindi la sua indipendenza nell'interpretazione della

legge, “se non è violata dalla norma che impone al giudice di rinvio il rispetto del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, lo è tanto meno quando gli si chiede di tener conto dei precedenti giudiziari”, ragion per cui “quella libertà non è minimamente intaccata allorché si definiscono con legge i criteri interpretativi cui egli deve attenersi sia nell’interpretazione delle norme interne sia in quella delle norme appartenenti a diversi ordinamenti”[\[10\]](#).

Insomma, come l’art. 101, c. 2 soffre una deroga nel nostro sistema costituzionale rappresentata dal vincolo al punto o principio di diritto indirizzato dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio – vincolo che viene meno solo a seguito di una declaratoria di incostituzionalità della disposizione a cui il principio di diritto si riferiva ovvero di una sentenza interpretativa di accoglimento che annulli l’interpretazione elaborata dalla Cassazione in sede di giudizio rescindente e forse anche a seguito di una legge interpretativa riguardante il punto di diritto deciso dalla Cassazione difformemente da quello voluto dalla nuova legge[\[11\]](#) –, così si dovrebbe ammettere che l’esistenza di un vincolo interpretativo che si impone nei riguardi dei giudici comuni relativamente alla giurisprudenza di Strasburgo realizza un’altra deroga al principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge.

Certo è che questa tesi da ultimo ricordata non convince appieno non tanto e non solo perché comunque l’ammissione di deroghe ulteriori rispetto a quella del punto di diritto della Cassazione, in assenza del ricorso alla legge costituzionale in sede di autorizzazione alla ratifica o di emissione dell’ordine d’esecuzione, “non è scontata”[\[12\]](#) e perché in ogni caso esiste una differenza di non poco conto dal

momento che, mentre il principio di diritto della Cassazione è destinato ad imporsi al solo giudice del rinvio e non anche alla generalità degli altri giudici, invece il vincolo che discende dalle interpretazioni delle disposizioni della CEDU da parte della Corte di Strasburgo si rivolge a tutti quanti indistintamente i giudici comuni.

Il fatto è che il vincolo nascente dal punto di diritto della Cassazione sul giudice di rinvio costituisce un *unicum* nel nostro ordinamento costituzionale in quanto si fonda su motivazioni che non sono estensibili a casi diversi e in particolare al vincolo delle sentenze della Corte EDU.

Si potrebbero infatti riprendere le argomentazioni fatte proprie a suo tempo dalla Corte costituzionale quando si pronunciò nel senso della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti l'istituto della cassazione con rinvio e più in particolare si potrebbero svolgere le seguenti considerazioni: innanzitutto, il principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge vuole assoggettare il magistrato non solo al rispetto di una norma che specificamente contempra la fattispecie da decidere ma anche alle “valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume”, con la conseguenza che la pronuncia giudiziaria si mantiene sotto l’“imperio della legge” anche qualora questa disponga “che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa”[\[13\]](#); in secondo luogo, l'inderogabilità del punto di diritto si traduce non nella menomazione della libertà interpretativa del giudice ma nella delimitazione della sua competenza, atteso che le funzioni del magistrato devono essere ricostruite alla stregua delle norme sulla

competenza le quali potrebbero legittimamente limitarle ad accertamenti diversi da quello del precetto da applicare[14].

Ma, al di là di queste considerazioni, un peso fondamentale nella legittimazione del vincolo che nasce dal principio di diritto posto dalla Cassazione assume la circostanza che la Costituzione tempera la portata dell'enunciazione del principio della libertà interpretativa del giudice prevedendo, all'art. 111, c. 2, la ricorribilità in Cassazione per "violazione di legge" avverso tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale: se, dunque, la Corte di cassazione, in virtù di tale norma costituzionale da ultima citata, si configura come il "giudice ultimo della legittimità", ne discende che, laddove l'annullamento dell'atto giurisdizionale sottoposto alla Cassazione richieda l'effettuazione di ulteriori attività processuali, queste non possano essere compiute dal giudice di legittimità e soprattutto che il giudice del rinvio non possa discostarsi dal *dictum* della Cassazione se non a prezzo di attentare alla posizione di ultimo e supremo giudice della legittimità ad essa attribuita dalla Costituzione[15].

Tutte queste considerazioni, come si anticipava poc'anzi, non paiono certo estensibili al vincolo che nasce dalle interpretazioni della Corte europea: di conseguenza, in assenza di un solido ed esplicito appiglio costituzionale, la tesi secondo cui tale vincolo è in grado di esplicitare una assoluta ed incondizionata efficacia vincolante pone molte problematiche di non facile risoluzione con riferimento all'art. 101, c. 2 Cost., problematiche che non hanno ragione di sussistere, invece, in merito alle interpretazioni della Corte di Lussemburgo per la quale esiste

un “ombrello costituzionale” appositamente individuato.

D’altro canto, la stessa Corte costituzionale ha recisamente escluso, sia pure incontrando forti critiche in parte degli studiosi[16], che l’art. 11 Cost. – riferito unicamente ai trattati comunitari e alle loro modifiche – possa fungere da “copertura costituzionale” alla CEDU, e tanto meno ha consentito ad altri articoli costituzionali, quali gli artt. 2 e 3, di potere assolvere ad analoga funzione e dunque non sembra rinvenibile alcun principio della Costituzione dal quale possa arguirsi, espressamente o anche implicitamente, una deroga al principio della libertà interpretativa del giudice; non solo, ma la stessa Consulta, in particolare nella [sentenza n. 80 del 2011](#), ha anche negato che in virtù delle innovazioni recate dal Trattato di Lisbona al Trattato sull’Unione Europea le norme CEDU siano divenute parti integranti dell’Unione.

Alcuni hanno ritenuto di poter uscire dall’*impasse* sostenendo che il principio che vuole l’applicazione della norma internazionale e, nella fattispecie concreta, della CEDU così come interpretata nel “suo” ordinamento e soprattutto dal “suo” giudice, ricollegando a tale interpretazione una assoluta efficacia vincolante, “è un principio di buon senso, che conferma ancora una volta come proprio il buon senso sia, in parte significativa, la base del diritto”[17], ma certo questa lettura, anche se fosse condivisa, non autorizzerebbe comunque a ritenere dissolte tutte le difficoltà relative al problematico rapporto fra l’obbligo incondizionato di conformarsi all’interpretazione della Corte EDU e il principio della libera interpretazione del giudice nazionale.

3. Tornando ora alla [sentenza n. 303 del 2011](#) su cui ci eravamo soffermati all'inizio, a noi pare che nel momento in cui la Corte chiarisce di non poter “prescindere dall'interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU”, ma di potere al contempo, “nondimeno, interpretarla a sua volta ... nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo”, innanzitutto si verifichi quanto meno uno scostamento significativo se non un vero e proprio mutamento di indirizzo rispetto a quanto sostenuto dalla Corte stessa nella propria precedente giurisprudenza.

Come si è avuto modo di ricordare in precedenza, quest'ultima era infatti caratterizzata dalla ferrea statuizione del principio dell'efficacia assoluta ed incondizionata da ricollegare all'interpretazione delle disposizioni della Convenzione che deriva dalla Corte europea in relazione sia ai giudici costituzionali stessi sia ai giudici comuni, posti nell'impossibilità di sostituire la propria interpretazione a quella di Strasburgo.

Ora, invece, a quanto par di capire, la Corte stabilisce un principio alquanto differente e cioè che essa stessa e anche evidentemente i giudici comuni non possono prescindere solo dal rispetto sostanziale della giurisprudenza di Strasburgo, ma entro, come dire, questo perimetro gli stessi possono interpretare a loro volta la disposizione della CEDU: insomma, la sostanza dell'interpretazione della Corte EDU non è oggetto di sindacato, ma per il resto viene concesso un ampio e comunque maggiore spazio interpretativo e dunque decisionale *in primis* ai giudici comuni.

Certo, la Consulta non chiarisce il punto a partire dal quale l'operatore di diritto

interno è legittimato a distanziarsi dagli orientamenti provenienti da Strasburgo né le condizioni e i limiti che possono giustificare tale “presa di distanza” dalla Corte europea, in particolare se ciò possa avvenire, ad esempio, quando non si sia ancora formato un “diritto vivente” inteso come un costante orientamento interpretativo relativamente al caso *de quo*.

Tuttavia, il cambiamento di prospettiva sta nel fatto che la Corte coraggiosamente mostra nei confronti della Corte di Strasburgo “attenzione e non formale ossequio”[\[18\]](#) e questo non può che parimenti valere per gli stessi giudici comuni, l’interpretazione delle disposizioni CEDU dei quali sarà pur sempre “conforme”, sì, ma non più all’intera giurisprudenza europea, bensì unicamente alla sua “sostanza”.

Ora, questo mutamento di indirizzo da parte della Corte costituzionale non può che riverberare i suoi effetti sul principio posto dall’art. 101, c. 2 Cost., sul quale ci siamo già intrattenuti.

Infatti, se il giudice comune non deve più “prendere per oro colato”[\[19\]](#) le indicazioni della giurisprudenza di Strasburgo ma, pur se all’interno della cornice di riferimento rappresentata dalla “sostanza” di tali indicazioni, ha “libertà di movimento” sul piano interpretativo, allora anche il principio costituzionale del libero convincimento del giudice ne viene, come dire, a soffrire di meno.

Ora, dunque, quando si discorre del rapporto fra l’obbligo di conformarsi alle decisioni di Strasburgo e siffatto principio costituzionale, non si dovrà più ragionare in termini di deroga, la quale, come s’è visto, risulta difficilmente spiegabile sotto il profilo concettuale e dogmatico, ma al contrario si potrà sostenere che in qualche

modo la libertà interpretativa del giudice è fatta salva.

Infatti, se la Corte, come è possibile, si attesterà sulla linea di ritenere che la “sostanza” di cui ragiona nella [sentenza n. 303 del 2011](#) sia identificabile con il “diritto vivente”, cioè che essa stessa e i giudici comuni non potranno discostarsi da quanto emerge da Strasburgo solo quando viene in considerazione una giurisprudenza “così convinta delle proprie ragioni, da iterarsi costantemente e senza incertezze”[\[20\]](#), allora alla giurisprudenza della Corte europea sarà da conferire nulla di più e nulla di meno che la stessa efficacia già da tempo assegnata alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

Se ciò dovesse avvenire, la conseguenza sarebbe che sia la Corte costituzionale sia i giudici comuni dovrebbero interpretare una certa disposizione della CEDU in senso conforme alla giurisprudenza europea solo quando riscontrassero l’esistenza di un orientamento interpretativo consolidato della Corte di Strasburgo con riferimento a quella stessa disposizione: con precipuo riferimento ai giudici comuni, questo comporterà innanzitutto che gli stessi sarebbero probabilmente indotti a far uso di ampia discrezionalità – che potrà, come l’esperienza insegna, sfociare anche in vero e proprio arbitrio – nel decidere quando un “diritto vivente” possa dirsi, o meno, effettivamente formato e soprattutto che i giudici in tutti i casi in cui un diritto vivente non si è formato – o perlomeno così gli stessi ritengano che sia – avranno massima libertà interpretativa nel decidere il caso concreto al loro esame.

E questo consente di ritenere con una certa sicurezza che il principio costituzionale che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge non subisce un *vulnus*.

---

[1] In questo senso, ci pare, P. Passaglia-T. Giovannetti, *La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 318.

[2] Così P. Passaglia-T. Giovannetti, *La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale*, cit., 319; cfr. anche R. Bin-G. Pitruzzella, *Le fonti del diritto*, Torino 2009, 98.

[3] Sul punto per maggiori approfondimenti cfr., comunque, O. Pollicino, *Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

[4] Così A. Ruggeri, *La legge come fonte sulla normazione?*, lezione tenuta il 22 marzo 2010 al Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” dell’Università di Firenze, rep. in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), nota 52.

[5] G. Tesauro, *Costituzione e norme esterne*, in G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, I, Napoli 2009, 425. Sul punto cfr., volendo, A. Bonomi, *Il ‘limite’ degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti*, Torino 2008, partic. 292 ss., nonché E. Lamarque, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Milano 2010, spec. 139 ss.

[6] Il punto – che non è di specifico interesse in questa sede – è approfondito in A. Ruggeri, *Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive*, in [www.lex.unict.it](http://www.lex.unict.it), spec. § 8.

[7] M. Bignami, *L’interpretazione del giudice comune nella <<morsa>> delle Corti sovranazionali*, in *Giur. Cost.* 2008, 616.

[8] In tal senso cfr. soprattutto M. Luciani, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Il Corr. Giur.* 2008, 203; A. D’Atena, *Conclusioni. Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit., 341, il quale ultimo intravede anche una possibile violazione dell’art. 102, c. 2 Cost., che vieta l’introduzione di nuovi giudici speciali e cioè di giudici la cui giurisdizione sia derogatoria rispetto a quella del giudice ordinario, anche se l’Autore chiama in

causa la consuetudine costituzionale per ritenere sanato quello che definisce il “peccato originale” (p. 342).

[9] Si veda sul punto Corte cost., [sent. n. 234 del 1976](#), in *Giur. Cost.* 1976, 1854; in dottrina cfr. N. Zanon-L. Panzeri, *sub art. 101*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006, 1962-63.

[10] F. Sorrentino, *Apologia delle “sentenze gemelle” (Brevi note a margine delle sentenze n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale)*, in *Dir. e Soc.* 2009, 218, il quale conclude così: “come nessuno ha mai dubitato che, nell’interpretazione delle norme straniere, applicate in forza del rinvio internazionalprivatistico, il giudice debba tener conto degli orientamenti della giurisprudenza straniera, così nemmeno deve porsi in discussione che l’interpretazione delle norme internazionali sia sottoposta ai criteri dell’ordinamento internazionale e debba essere fedele alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali eventualmente previsti” (p. 221). Conforme G. Tesaro, *Costituzione e norme straniere*, cit., 424.

[11] ... e intervenuta dopo la sentenza di annullamento con rinvio e prima del giudizio di rinvio. Sul fatto che una legge interpretativa inerente il principio di diritto deciso dalla Cassazione faccia venir meno il vincolo di cui si parla nel testo si esprimono comunemente perlomeno sia la dottrina sia la giurisprudenza: sul punto cfr. A. Pugiotto, *Il giudice di rinvio stretto tra il punto di diritto ed una diversa interpretazione sopravvenuta (della Cassazione, della Corte costituzionale, del legislatore-interprete)*, in *Giur. Cost.* 1999, 80, il quale comunque osserva che lo *ius superveniens* in grado di superare il principio di diritto, liberando così il giudice del rinvio dall’obbligo giuridico di uniformarsi, “deve essere una legge sopravvenuta che detti una normativa innovativa del rapporto controverso”.

[12] A. D’Atena, *op. e loc. cit.*

[13] Entrambe le citazioni sono tratte da [Corte cost., sent. n. 50 del 1970](#), in *Giur. Cost.* 1970, 569-570.

[14] In tal senso cfr. sempre la sentenza della Corte costituzionale citata alla nota precedente.

[15] Per queste osservazioni cfr. A. D’Atena, *La libertà interpretativa del giudice e l’intangibilità del <<punto di diritto>> enucleato dalla Cassazione*, in *Giur. Cost.* 1970, 563 ss., partic. 573-575, il quale dunque giudica corrette le conclusioni cui approda la Corte costituzionale nella sent. n. 50 del 1970 ma non condivisibili le motivazioni che hanno sorretto il percorso argomentativo di tale sentenza, ritenendo che, solo se prospettato in relazione all’art. 111, c. 2 Cost., il problema della legittimità dell’istituto della vincolatività del punto di diritto della Cassazione trova risoluzione.

[16] In questa sede cfr., per tutti, A. Ruggeri, *La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU*

e della Carta di Nizza-Strasburgo (a prima lettura di [Corte cost. n. 80 del 2011](#)), in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

[17] G. Tesauro, *op. e loc. ult. cit.*, il quale giudica, così, “niente affatto nuovo o eccentrico” il principio posto dalla Corte.

[18] Così, testualmente, A. Ruggeri, *La Corte costituzionale “equilibrata”, tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte EDU*, intervento presso l’Università degli Studi “Bocconi” di Milano sui “*Rapporti tra Corte di Giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale. Qualcosa è cambiato?*”, svoltosi il 15 ottobre 2011, rep. in *Consulta on line*.

[19] Così sempre A. Ruggeri, *La Corte costituzionale “equilibrata”, tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte EDU*, cit.

[20] M. Bignami, *op. e loc. cit.*